

Nel prospetto una sintesi della Circolare n.131/2013.

Articolo 1, D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni, dalla L. n. 99/2013.	È stato istituito in via sperimentale, nel limite di risorse determinate, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
1. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo	“Giovani fino a 29 anni di età”: ▪ persone che, al momento dell'assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni, ▪ privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ▪ ovvero (alternativamente) privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
	DEFINIZIONE DI “PRIVI D'IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO” Come da Circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2013, è privo di un impiego regolarmente retribuito chi “negli ultimi sei mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o chi negli ultimi sei mesi ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”. La nozione di impiego regolarmente retribuito attiene il lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo): i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono pertanto considerati non “regolarmente retribuiti” e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito; analogamente è da dirsi per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro). Occorre verificare che nel periodo dei 6 mesi precedenti, il lavoratore non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. La condizione di “privo di impiego regolarmente retribuito” non richiede la previa registrazione presso il centro per l'impiego.
2. Rapporti incentivati	L'incentivo spetta in caso di: ▪ Assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale

	▪ Rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L.n.142/01 ▪ Contratto di apprendistato ▪ Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato. L'incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. ▪ Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine. In tal caso è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent'anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio. L'incentivo non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici. L'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito.
3. Misura e durata dell'incentivo	L'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l'incentivo spetta per 12 mesi. Nell'ipotesi in cui l'assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell'ultimo mese di vigenza dell'incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento. Considerato che per il rapporto di apprendistato l'ordinamento già prevede una disciplina contributiva di favore, l'incentivo previsto per l'assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l'importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (esempio: Alfa assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all'11,61% della retribuzione; in questo caso l'incentivo previsto dall'art.1 dl 76/2013 spetta nella misura mensile dell'11,61% della retribuzione imponibile previdenziale). L'incentivo spetta nei limiti di risorse specificatamente stanziati per ogni regione o provincia autonoma ed è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze; le risorse destinate al finanziamento dell'incentivo sono ripartite tra le regioni e le province autonome nelle misure individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (allegato 2 della Circolare n.131/2013) La regione di pertinenza è individuata dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

4. Decorrenza delle assunzioni incentivabili	Per l'intero territorio nazionale, l'incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013. Non sarà più possibile essere ammessi all'incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziato per ciascuna regione e provincia autonoma, né –comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015. Sul sito internet dell'INPS sarà possibile conoscere l'esaurimento delle risorse stanziato per ogni regione e provincia autonoma.
5. Condizioni di spettanza dell'incentivo	Gli incentivi sono subordinati all'adempimento di obblighi di legge. In particolare: ▪ obblighi contributivi; ▪ l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; ▪ il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; ▪ l'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 (non spetta l'incentivo, se la trasformazione interviene oltre i primi sei mesi del rapporto a termine, perché il lavoratore ha nel frattempo maturato un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato); ▪ la realizzazione e il mantenimento dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione ovvero la trasformazione ▪ le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (vedi sotto punto B). A) L'incremento netto dell'occupazione e il suo mantenimento L'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa (ovvero nell'anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo. Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) 800/2008 l'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per: ☐ dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per

	giusta causa; ☐ invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; ☐ pensionamento per raggiunti limiti di età; ☐ riduzione volontaria dell'orario di lavoro; ☐ licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. In forza dell'articolo 1, comma 7, del dl 76/2013, la realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l'eventuale ripristino dell'incremento devono essere valutati in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
6. Indicazioni operative. Adempimenti dei datori di lavoro	Per l'ammissione all'incentivo il datore di lavoro inoltra all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando: ▪ il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine; ▪ la regione di esecuzione della prestazione lavorativa. Modulo per la domanda on-line: "76-2013", all'interno dell'applicazione "DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it. Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente". <u>Entro tre giorni dall'invio dell'istanza, l'INPS - verifica la disponibilità residua della risorsa</u> in relazione alla regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l'assunzione o la trasformazione). La comunicazione dell'INPS è accessibile all'interno dell'applicazione "DiResCo". <u>Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro</u> – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione. <u>Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione</u> di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l'incremento netto dell'occupazione